

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA
Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 25600

113.11.2019 del 25 novembre 2019

/ Pos. Coll. e Coord. n. 4

Oggetto: ESA - Delibera del consiglio di amministrazione 18 luglio 2019, n. 20 - Rimodulazione crono programma economico - Finanziamento campagna di meccanizzazione agricola 2019.

Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale (rif. nota 25 settembre 2019, prot. n. 49284)

1. Nella nota in indirizzo codesto Dipartimento rappresenta che l'ESA avvia annualmente personale operaio a tempo determinato redigendo un crono programma delle spese per l'utilizzazione dello stesso nei limiti dello stanziamento previsto dal “*capitolo di spesa 147326 del Bilancio della Regione Siciliana (Missione 16 – Programma 3) che testualmente recita: <somma da trasferire all'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) per la campagna di meccanizzazione agricola>*”.

Riferisce, in proposito, codesto Richiedente di non avere approvato la delibera del consiglio di amministrazione dell'ESA 18 luglio 2019, n. 20, con cui il medesimo Ente - nel rimodulare il crono programma adottato con la precedente delibera 14 marzo 2019, n. 5 per il finanziamento della campagna di meccanizzazione agricola relativa all'anno 2019 - “*ha utilizzato parte delle somme (già erogate da questo Dipartimento per gli emolumenti agli operai e per spese varie per la meccanizzazione agricola) per il pagamento di contenziosi operai a t.d. ed ha inserito, come previsione di spesa, una nuova voce che riguarda <contenziosi sentenze esecutive>*”.

Ritiene codesto Richiedente che tale nuova voce di spesa sia inammissibile e non liquidabile con lo stanziamento previsto nel capitolo di spesa della Regione Siciliana 147326 in quanto si tratta di somme *“vincolate al finanziamento dell'attività di meccanizzazione agricola dell'Ente e a garanzia delle giornate lavorative previste dall'art. 61 della L.r. 32/91 agli operai a tempo determinato”*, dunque, come tali, non destinate al *“pagamento di intervenuti contenziosi, benché riferiti agli stessi operai utilizzati per la meccanizzazione”*.

La copertura finanziaria dei contenziosi, ad avviso di codesto Dipartimento, *“dovrà essere trovata all'interno del bilancio gestionale dell'Ente, o chiedendo, eventualmente un intervento straordinario della Regione”*.

Ciò premesso - considerato che gli Organi dell'ESA hanno rappresentato perplessità sulla posizione assunta da codesto Assessorato, lamentando, altresì, la riduzione delle risorse sul capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Ente, dal quale, peraltro, *“si dovrebbero attingere le somme per il pagamento di detti contenziosi”* - viene chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio *“sulla legittimità del pagamento, da parte dell'E.S.A., di sentenze esecutive a favore di operai a tempo determinato utilizzati nella campagna di Meccanizzazione Agricola dell'Ente, con somme stanziare sul capitolo del bilancio della Regione siciliana 147326”*.

2. Preliminarmente occorre delimitare l'ambito dell'intervento consultivo riservato a questo Ufficio. Al riguardo appare opportuno precisare che - giusta il disposto dell'art. 7 del D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale - l'attività di consulenza di questo Ufficio concerne quesiti giuridico-interpretativi relativi a norme statutarie, legislative o regolamentari di fonte regionale, rimanendo invece esclusa ogni considerazione sull'attività da svolgersi da parte dell'amministrazione attiva nelle singole fattispecie concrete, la cui competenza rimane incardinata nell'ambito dei poteri di gestione istituzionalmente ascritti ai singoli Dipartimenti regionali o agli Uffici speciali.

Ciò premesso, appare opportuno delineare il quadro delle previsioni normative che vengono in rilievo.

L'articolo 11, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, dopo avere introdotto nell'ordinamento regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la disciplina contenuta nel

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118¹ in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, al comma 8, lett. a) prevede che *“il bilancio finanziario gestionale di cui all’articolo 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni è approvato dalla Giunta regionale”*.

In applicazione della sopra riportata disposizione normativa, l’Organo di Governo, con deliberazione 26 febbraio 2019, n. 75 ha approvato, tra l’altro, il bilancio finanziario gestionale che, ai sensi dell’articolo 39, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011², ripartisce in capitoli, ai fini della gestione e rendicontazione, i macroaggregati dei programmi di spesa con riferimento al bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019/2021, approvato dalla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2.

Per quanto rileva in questa sede, nel bilancio finanziario gestionale di cui alla richiamata delibera di Giunta n. 75/2019, il capitolo 147326 risulta ascritto a codesto Dipartimento nell’ambito della Missione 16 (*“Agricoltura politiche agroalimentari e pesca”*), Programma 1 (*“Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”*), con la seguente denominazione: *“Somma da trasferire all’Ente di Sviluppo agricolo (E.S.A) per la campagna di meccanizzazione agricola”*.

In particolare, le norme sostanziali di autorizzazione della spesa declinate nel capitolo in esame sono le seguenti: *“L.R. 16/1998 art. 1; L.R. 17/2004 art. Tab H; L.R. 4/2006 art. 2; L.R. 2/2007 art. 57; L.R. 26/2012 art. 1; L.R. 33/2012 art. Tab H; L.R. 1/2013 art. 6; L.R. 9/2013 art. 34 – 39; L.R. 5/2014 art. 5; L.R. 3/2015 art. 4; L.R. 9/2015 art. 21 – 31; L.R. 3/2016 art. 4 – 23; L.r. 8/2017 art. 6”*.

Dall’esame della normativa sopra richiamata risulta che le previsioni di spesa ivi contenute sono destinate alle campagne di meccanizzazione agricola ovvero alle attività di manutenzione del territorio e del paesaggio rurale, interventi che l’ESA è autorizzato ad effettuare al fine di assicurare le garanzie occupazionali del personale operaio avviato nei settori della forestazione e della tutela del territorio.

¹ Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 reca: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*.

² L’articolo 39, comma 10, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così dispone: *“Contestualmente all’approvazione della legge di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio. L’ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all’approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell’ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all’art. 4”*.

Se tale è, dunque, la finalità delle predette autorizzazioni di spesa, si ritiene che dalle stesse esuli il pagamento delle “*sentenze esecutive a favore di operai a tempo determinato*”, trattandosi di erogazione che, in quanto riconducibile al rapporto di lavoro instaurato con gli operai avviati, appare, piuttosto, attenerne alla gestione generale dell'Ente in questione.

La conclusione sopra formulata sembra trovare conferma qualora si tenga conto, altresì, della nuova classificazione delle voci di spesa introdotta dalla riforma contabile³ basata su Programmi e Missioni: ed invero, i primi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volti a perseguire gli obiettivi indicati nell'ambito delle Missioni mentre queste ultime individuano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell'Amministrazione.

In tale prospettiva, tenuto conto delle denominazioni, sopra riportate, della Missione e del Programma cui è ascritto il capitolo di spesa in questione, il pagamento delle sentenze esecutive del personale operaio potrebbe gravare sul capitolo di spesa in esame qualora sia qualificabile quale attività volta allo sviluppo del settore agricolo; mentre, ad avviso dello Scrivente, suscita perplessità la riconducibilità di tale spesa ad interventi di politiche agroalimentari.

Pertanto - sebbene per effetto della richiamata riforma contabile⁴ i capitoli di spesa siano ad oggi oggetto di approvazione dell'Organo di Governo e non più del legislatore regionale - tuttavia, alla luce delle considerazioni sopra formulate, non sembra corretto l'utilizzo delle somme stanziare nel capitolo di spesa *de quo* per finalità diverse da quelle precipue del relativo Programma.

Del resto, una soluzione diversa da quella sopra accolta sembrerebbe porsi in contrasto con uno dei principi generali o postulati contabili di cui all'allegato 1 del richiamato D.Lgs. n. 118/2011 concernenti la programmazione di bilancio, e, in particolare, con il principio di prudenza secondo cui le previsioni di spesa devono essere limitate “*alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste*”.

Resta in ogni caso rimesso a codesta Amministrazione, nell'ambito delle propria attività gestionale e discrezionalità amministrativa, l'adozione dei provvedimenti di competenza nei

³ L'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dall' art. 1, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, così dispone: “*La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all'articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2 utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni*”.

⁴ L'articolo 13, comma 2, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dall' art. 1, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, così dispone: “*L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'articolo 2 è costituita dai programmi*”.

confronti della citata deliberazione dell'ESA n. 20/2019 nonché la possibilità di interessare sulla questione *de qua* la competente Ragioneria Generale dalla Regione.

Nei superiori termini l'avviso dello scrivente.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Maddalena Barreca

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela M. Cellauro

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M. Amico

